

Rubrica

## Il giudice può inibire la cremazione?

di Sereno Scolaro

*Sussiste la giurisdizione affinché possa essere inibita, con provvedimento giudiziale, anche disposto in via d'urgenza, la cremazione di cadavere di cui risulti provata la volontà contraria alla cremazione, potendo il giudice avvalersi di prove con ogni mezzo, ivi compresa l'assunzione di prove testimoniali.*

È accaduto che vi sia stato il decesso di una persona il cui cadavere è stato oggetto di tumulazione. A distanza di mesi dall'avvenuta tumulazione, il coniuge della defunta presenta istanza di cremazione del cadavere della moglie, ovviamente previa estumulazione, a cui i genitori della defunta si oppongono e, conseguentemente, viene instaurato un giudizio – in via d'urgenza – per ottenere un provvedimento che escluda la cremazione del cadavere.

Va osservato come tale giudizio sia instaurato dopo tre settimane dalla domanda presentata dal coniuge superstite (situazione che avrebbe potuto, eventualmente, risultare perfino tardiva nell'ipotesi che il comune avesse autorizzato la cremazione con altra tempestività) e che la decisione intervenuta ha richiesto circa cinque mesi (trattandosi di giudizio instaurato in via d'urgenza. Fortunatamente, era urgente).

### Il provvedimento giudiziale

Si tratta del provvedimento n. 3610/08 del 2 aprile 2008 (1) deciso dalla Sez. 1<sup>a</sup> civile del Tribunale di Milano.

(1) Che si riporta:

N. 73852/2007 R.G. (procedimento cautelare V.-M./C.)

Rep. 3610/08

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 1<sup>a</sup> civile

Il Giudice Designato

Letti gli atti di causa del procedimento promosso ex art. 700 cpc dai coniugi V.D. e M. M.G., vista la documentazione prodotta e richiamati gli atti istruttori posti in essere, a scioglimento della riserva che precede così dispone:  
premessi che:

con ricorso depositato in data 23/11/2007 i coniugi V. D. e M.G. M. adivano in via d'urgenza il Tribunale di Milano affinché inibisse "la domanda di cremazione della salma" della figlia O. V., deceduta in data 24/3/2007, inoltrata dal marito della de cuius C. M.

in data 2/11/2007 all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune di C.B. assumendo: a) che la figlia in vita aveva sempre manifestato la sua contrarietà alla cremazione; b) che il C. aveva fatto mancare alla moglie ogni tipo di conforto negli anni precedenti alla morte talché quest'ultima, poiché malata, nell'anno 2005 si era trasferita a vivere presso la loro abitazione; c) che all'atto del decesso tutti i congiunti unitamente al C. avevano optato per la tumulazione della salma nel colombario alto presso il cimitero nuovo di C.B. e che inspiegabilmente il consorte aveva inoltrato dopo parecchi mesi la richiesta di estumulazione ai fini della cremazione; instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per parte resistente ed assunte le informazioni dei testi dedotti da parte ricorrente la causa veniva trattenuta a riserva all'udienza del 2/4/2008; rilevato che:

- la disciplina della pratica funeraria della cremazione, introdotta con la legge n. 130/2001, è orientata a garantire il rispetto della volontà del defunto circa le modalità dove destinare le spoglie prevedendo, altresì, che l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (ove è avvenuto il decesso) – in difetto di indicazioni del de cuius – possa essere rilasciata anche su richiesta del congiunto o congiunti ai quali la "electio" sia confidata;

- un'interpretazione sistematica delle norme costituenti il corpo della legge sopra indicata evidenziano altresì come in ipotesi di dissenso tra i parenti del de cuius ed in difetto di un'espressa volontà della persona deceduta debba prevalere la posizione espressa dalla maggioranza, nel rispetto delle posizioni gerarchiche, così da tutelare il senso di pietà nei confronti della persona defunta;

- la posizione soggettiva delle parti, quali congiunti più prossimi presumibilmente destinatari della designazione di dare esecuzione alla "electio" che si assume essere stata confidata dalla persona deceduta, radica la giurisdizione del giudice ordinario anche in ipotesi di provvedimento cautelare anticipatorio ex art. 669 octies, 6° comma, cpc come sollecitato da parte ricorrente in questa sede;

- sotto il profilo del fumus boni iuris, nella fattispecie per cui è causa, non solo è emerso che la persona deceduta non aveva manifestato con le forme richieste la volontà di essere cremata ma le risultanze processuali hanno evidenziato che, difformemente a quanto dichiarato dal marito nella richiesta in data 2/11/2007 al Comune di C.B. (doc. 12), O. V. era contraria a tale destinazione delle spoglie;

- in particolare a fronte delle concordi dichiarazioni testimoniali (rese all'udienza del 2/4/2008 da F. M., D'A. T. I. e R. D.) ed in ragione del comportamento improntato a completo disinteresse posto in essere dal resistente verso il presente giudizio debba affermarsi, con i limiti propri della giurisdizione cautelare, che la richiesta sottoscritta dal marito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b)

Si nota come, in tutto il provvedimento giudiziale, non si faccia il minimo cenno alle disposizioni dell'art. 7, comma 1 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif., <sup>(2)</sup> la quale costituisce una disposizione "vuota" di effetti concreti, poiché, con la sua genericità e di mero rinvio a "principi" e "modalità" previsti in legge statale, la cui attuazione comporterebbe che fossero intervenute le disposizioni previste per rendere attuabile tale legge statale. Il mero rinvio da parte della legge regionale non importa, di per sé, che la legge statale sia divenuta applicabile, nella regione, il che potrebbe giustificare (anche se possono concorrere anche altre motivazioni) il fatto che il giudice non abbia punto citata la normativa regionale, la quale, in sé stessa, non ha potuto, per la formulazione cui è stato fatto ricorso, costituire fattore di attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130. Se, al contrario, fosse stato fatto ricorso ad altra formulazione (ad esempio, quella ben più coerente e lineare rinvenibile all'art. 11, comma 1 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. <sup>(3)</sup>) poteva giungersi ad ottenere che le disposizioni dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 potessero ritenersi applicabili nella regione (caso nel quale il giudice non avrebbe potuto non fare riferi-

*della legge n. 130/2001 non corrisponde a quanto effettivamente voluto dalla deceduta;*

*- tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che all'atto della tumulazione nulla è risultato essere stato opposto dallo stesso coniuge che nel presente giudizio ha ritenuto di non esplicitare le ragioni delle successive diverse scelte;*

*- la circostanza che la richiesta di autorizzazione amministrativa sia già stata inoltrata al settore competente del Comune ove attualmente le spoglie della V. risultano essere sepolte integra quel periculum in mora richiesto essendo oggettiva l'irreperibilità del pregiudizio prospettato in ragione della natura giuridica dei diritti fatti valere;*

*- con l'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 669 octies, 6° comma, cpc deve trovare applicazione la regolamentazione delle spese di lite essendo solo eventuale l'introduzione del giudizio di merito, regolamentazione che in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione del resistente e dell'interesse comune delle parti ad ottenere un provvedimento conforme alla volontà della defunta impone una pronuncia di compensazione delle spese sussistendone i giusti motivi;*

*P Q M*

*Visti gli artt. 669 octies, 6° comma, e 7000 cpc inibisce la domanda di estumulazione e di cremazione della salma della de cuius O.V. inoltrata in data 2/11/2007 dal coniuge M. C.; dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.*

*Così deciso in Milano il 2/4/2008*

*Il Giudice Designato*

*f.to: illeggibile*

*Tribunale di Milano*

*Depositato oggi: 8 aprile 2008.*

*Il cancelliere (f.to: illeggibile)*

*Fatto avviso: 8/4/2008*

*Il cancelliere (f.to: illeggibile)*

<sup>(2)</sup> Tale disposizione recita:

*"1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)."*

<sup>(3)</sup> Il cui tenore è:

*"1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari."*

mento anche a queste disposizioni normative di rango primario <sup>(4)</sup>.

Certamente, si potrebbe ritenere che la volontà del legislatore andasse nella direzione di adottare norme regionali idonee a rendere attuabile, nella regione, le disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130, specie constatandosi che, dopo l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, non sussistevano ulteriormente le condizioni per applicare, in termini letterali, quel rinvio a modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che il testo dell'art. 3 aveva previsto, come modalità, forse, per sottrarsi a possibili atteggiamenti contrari alla cremazione e alle destinazioni delle ceneri, magari anche fidando fin troppo sulla conclusione del processo di revisione dello stesso Regolamento (per inciso, tale processo era pressoché nella sua fase finale e vi erano le condizioni per una sua definitiva conclusione prima dell'entrata in vigore della citata L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, processo che, come noto, è stato interrotto, intenzionalmente e non certo per interessi di ordine generale). Tuttavia, la formulazione cui è stato fatto ricorso non consente di raggiungere tale risultato, al punto che la stessa regione interessata ha dovuto fare ricorso ad un'interpretazione, del tutto insostenibile dal punto di vista giuridico, per la quale a tale risultato si sarebbe pervenuti attraverso <sup>(5)</sup> l'argomentazione per cui l'attribuzione di competenze ad un soggetto (l'Ufficiale dello stato civile) rispetto alle cui funzioni la regione non ha, né può avere <sup>(6)</sup> competenze né legislative, né, meno ancora, regolamentari derivi da quanto disposto dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, il quale, per poter trovare attuazione, richiederebbe che fosse stato attuato il successivo art. 3.

Oltretutto, non può trascurarsi neppure di considerare come la materia regolata dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 non attenga (o, se anche vi attenesse, lo sarebbe in minima parte per alcuni aspetti del tutto secondari <sup>(7)</sup>) alla materia della tutela della salute, quanto alle materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost., con la conseguenza che la regione, ove fosse intervenuta, magari con norme di maggiore pervasività, avrebbe operato in ambito rispetto a cui non aveva minimamente alcuna competenza legislativa o regolamentare (cosa che comunque ha fatto per altre disposizioni della L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif., come per il caso della regolazione dell'attività funebre, non spettando al

<sup>(4)</sup> Art. 101, comma 2 Cost.

<sup>(5)</sup> Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione generale Sanità, circolare n. 7/SAN del 9 febbraio 2004, punto 6).

<sup>(6)</sup> Art. 117, comma 2, lett. i) Cost.

<sup>(7)</sup> Probabilmente la sola disposizione della L. 30 marzo 2001, n. 130 che abbia una qualche relazione con la materia della tutela della salute potrebbe essere quella dell'art. 8, solo che ... gli aspetti relativi ai limiti di emissione, agli impianti ..., nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione rientrano nell'ambito dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. !

In ogni caso, resterebbero ferme le disposizioni dell'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 (che non richiedeva esercizio di attività legislativa o regolamentare), la quale è stata disattesa da tutte le regioni, salvo provvedervi ben oltre i termini (nei pochi casi in cui ciò sia avvenuto) o, addirittura, prevedendosi da parte delle regioni differimenti di termini ulteriori.

livello di governo regionale competenze in materia di regolazione di attività economiche <sup>(8)</sup>).

Nel cimentarsi con la pretesa della applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, la regione Lombardia, ha combinato più guasti di quello che si possa pensare e, ne risulta che, in definitiva un Ufficiale di stato civile in Lombardia non può autorizzare nessuna dispersione di ceneri o affidamento di urna a familiare, perché alla luce della attuale ripartizione di competenze tra Stato, regioni ed Autonomie Locali, l'attuazione anche regolamentare di competenze relative a materie esclusive dello Stato non può che avvenire con legge o regolamento statale, che appare restare ancora necessario per l'operatività della L. 30 marzo 2001, n. 130, nonostante le non poche difficoltà che si hanno.

Ma non si possono neppure ignorare le difficoltà in cui, entrata in vigore la legge regionale, sono venuti a trovarsi gli Ufficiali dello stato civile i quali, di fronte ad una legge regionale, chiaramente viziata di illegittimità costituzionale, si trovavano in ogni caso di fronte a norma di rango primario e trovandosi in situazione di polverizzazione (basti considerare il numero dei comuni della regione, nonché le loro differenti dimensioni organizzative) non correlata da adeguate strutture di rappresentanza, hanno dovuto registrare (e subire) una carenza di tutela da parte dell'amministrazione di vigilanza <sup>(9)</sup>, con la conseguenza che, *de facto* (ma non necessariamente legittimamente), gli Ufficiali dello stato civile non hanno avuto altra scelta se non quella di provvedere in tal senso.

<sup>(8)</sup> Per inciso, anche sugli aspetti di ulteriore specificazione di tali attività economiche affrontati con norme di rango secondario – in ambiti dove sussistono riserve di legge – non si può segnalare come non sia mancata una palese violazione a norme del diritto dell'Unione, nella specie l'art. 15, paragrafo 6 direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (anche se la direttiva debba essere oggetto di norme di attuazione nazionale per quanto riguarda i modi e le forme da porre in vigore, nei singoli Stati membri, entro il 28 dicembre 2009, questa disposizione è direttamente operante dal 28 dicembre 2006), dove modifiche (oltre tutto, inevitabilmente, di norme di rango secondario successive hanno palesemente violato tali disposizioni del diritto dell'Unione. E ciò potrebbe consentire, a chi vi abbia interesse (art. 100 C.P.C.), di tutelare la propria posizione soggettiva non solo in ambito nazionale chiedendo la disapplicazione delle norme adottate in violazione, ma altresì avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, aspetti che visioni decisamente spesso accentuatamente localistiche hanno difficoltà a cogliere.

<sup>(9)</sup> Va ricordato come non siano mancate, da parte di singoli Ufficiali dello stato civile, richieste e segnalazioni alle Prefetture-U.t.G., che hanno la vigilanza sugli uffici dello stato civile, con la conseguenza che il titolare di una Direzione Centrale del Ministero dell'interno ha avocato a sé la questione, per sottrarla alla Direzione Centrale per le autonomie dello stesso Ministero, che ne sarebbe stata, a rigore, la sola competente, con la conseguenza di impedire che il Governo assumesse una posizione specifica, pur se non rilevava neppure quale ne fosse il contenuto: in altre parole, gli Ufficiali dello stato civile sono stati, nella vicenda, lasciati abbandonati a sé stessi, situazione non infrequente.

### La questione del potere di disporre delle spoglie

Nelle considerazioni presenti nel provvedimento giurisdizionale ve ne una che merita un approfondimento, quella sulla volontà alla cremazione in difetto di espressa volontà del defunto nella forma testamentaria (o dell'adesione a So.Crem.), in quanto il giudice sembrerebbe orientato a ritenere l'applicabilità del principio della maggioranza, il che sarebbe corretto se ed in quanto le norme della L. 30 marzo 2001, n. 130 fossero effettivamente attuabili.

Per inciso, anche ricorrendo al criterio della maggioranza in caso di pluralità di soggetti tenutivi, questo criterio potrebbe trovare applicazione unicamente all'ipotesi della volontà alla cremazione espressa dai familiari in difetto di espressa volontà del defunto (nelle forme, anzidette), mentre per ogni altro aspetto concernente la disponibilità delle spoglie <sup>(10)</sup> e la loro destinazione, continua a vigere il principio che, in caso di pluralità di parenti nel medesimo grado, debba esservi l'unanimità: infatti, ciò discende dal fatto che le previsioni dell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non risultano arbitrarie costituendo la "sintesi" dell'elaborazione giurisprudenziale (la prevalente giurisprudenza in materia trova motivo proprio da contenziosi endo-familiari ...) sul diritto, sul titolo a disporre del cadavere o delle spoglie che vede, *in primis*, la volontà del defunto, cui segue quella del coniuge, cui seguono, ulteriormente, i parenti (mai, gli affini!) secondo il grado di prossimità.

Dato che nel provvedimento giudiziale in commento, si assume unicamente il riferimento al criterio della maggioranza dei parenti si poteva cogliere una sorta di sottovalutazione della posizione del coniuge, considerando come la titolarità a disporre del cadavere e/o delle spoglie presenti il carattere della pozziorità, dove la priorità e il potere concorrono, con la conseguenza che il soggetto che si trovi in posizione prioritaria, oltre ad essere titolare del potere di disporre, contemporaneamente determina l'esclusione a che vi possano disporre i soggetti che si trovino in grado ulteriore (o, meno prossimo). Tale impostazione, per altro, viene smentita, dal fatto che, subito dopo avere aderito al principio della maggioranza, il giudice non manca di includere, in un inciso, il richiamo a: "*nel rispetto delle posizioni gerarchiche*", il che consente di argomentare come il giudice avesse ben presente proprio questa pozziorità soggettiva, al punto che la sua decisione non si fonda su questi elementi, quanto sull'accertamento, effettuato attraverso prove anche testimoniali, della volontà della defunta stessa. Va segnalato come, in difetto di prove documentali (tipicamente <sup>(11)</sup> utilizzabili nel contesto dei procedimenti amministrativi) sulla volontà espressa dal defunto (che in ambito amministrativo non possono che essere se non nella forma del testamen-

<sup>(10)</sup> Si usa qui il termine "spoglie" per sottrarsi a definizioni che potrebbero essere equivocate, come quelle di "salma" o di "cadavere" (rispetto a cui, in alcune regioni, a volte con norme di rango primario, altre volte con norme di rango secondario, sono state date specifiche definizioni), o quelle di "resti mortali", oggi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

<sup>(11)</sup> Se non esclusivamente.

to (e, oltretutto, efficace <sup>(12)</sup>) o dell'adesione a So.Crem.), il giudice ha legittimazione ad acquisire prove con ogni mezzo e, conseguentemente, anche prove testimoniali <sup>(13)</sup>. E ciò porta ad affrontare la questione successiva.

#### La questione degli strumenti giudiziari: volontaria giurisdizione o giudizio contenzioso?

Se, in difetto di espressa volontà (nelle forme sopra indicate) del defunto alla cremazione (ma anche alla destinazione delle ceneri), sussiste una legittimazione in capo ai parenti, secondo i criteri di pozziorità cui è già stato fatto cenno, non si possono ignorare situazioni in cui ciò possa risultare critico.

Si ricorre ad una possibile esemplificazione, come nel caso della persona deceduta che visse da sola, senza che sussista coniuge o parenti entro il grado in cui la legge riconosce il rapporto di parentela <sup>(14)</sup>, ma vi siano, ad esempio, affini oppure, anche, amici del defunto a conoscenza di una sua volontà alla cremazione, ma non concretizzata, formalizzata o in testamento o in adesione a So.Crem. In una tale situazione, spesso emergente, si dovrebbe concludere per l'inammissibilità del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, per mero difetto di parenti legittimati. Il che porta ad affrontare la questione di come sia possibile "supplire" alla mancanza – documentale – della volontà del defunto alla cremazione (e, se del caso, anche alle destinazioni delle ceneri), soluzione che porta a ritenere sostenibile la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria, anche in termini di volontaria giurisdizione <sup>(15)</sup>, anche se, a volte, non mancano giudici che l'escludano, specie quando abbiano una visione "tipicizzante" delle tipologie di provvedimenti di volontaria giurisdizione (anche se questi stessi giudici ammettono che possa provvedersi in termini di giudizio contenzioso).

A parte la questione dell'interesse all'azione <sup>(16)</sup>, per altro non proprio secondaria, in particolare se si tenga presente l'esemplificazione assunta, si deve considerare come l'accertamento della volontà del defunto rientri nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2907 C.C., cioè nell'ambito dell'accertamento di un diritto, dato che il disporre delle proprie spoglie rientra tra i diritti, soggettivi, anche in riferimento all'art. 5 C.C. Oltretutto, proprio questa caratteristica dell'azione tenderebbe ad escludere, di norma, l'assenza di parti titolari di differenti o contrapposte posizioni soggettive, il che porterebbe argomenti a sostegno dell'orientamento per l'applicabilità del ricorso agli strumenti di volontaria giurisdizione. Tuttavia, non può escludersi anche la possibilità (e la vicenda qui considerata ne è uno dei possibili esempi) che sussistano contrapposizioni di parti, portando conseguen-

temente all'azione contenziosa, caso nel quale non entra in gioco – direttamente – l'accertamento della volontà del defunto, ma questo rileva ai fini di risolvere il conflitto tra le parti. La questione è di particolare interesse quando vi sia il decesso di persona che non abbia – nelle forme previste, già viste – espressa una propria volontà alla cremazione, ma debba farsi valere una volontà eventualmente espressa senza rigore di forme.

Tra l'altro, la questione se tale procedimento rientri o meno nell'ambito della volontaria giurisdizione, può anche essere questione speciosa, di scarso rilievo, se si considera come la cremazione, in particolare del cadavere, dovendo per sua natura avvenire in termini d'urgenza (quanto meno in relazione ai termini processuali <sup>(17)</sup>), salvo non determinarsi di una situazione di deposito nei locali di cui agli artt. 12 o 13 (e, se del caso, anche art. 15) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(18)</sup>, con conseguenti situazioni di inefficienza e di oneri aggiuntivi, specie considerando come tale conservazione (a rischio di essere senza determinazione temporale) non può che avvenire se non negli appositi locali che i comuni sono tenuti a disporre ed esercitare, non potendosi ipotizzare che questa conservazione avvenga altrove. Oltretutto, tale conservazione, non essendo motivata da ragioni che, giuridicamente, l'impongano non potrebbe che essere a titolo oneroso (tanto più che sono a titolo oneroso, secondo tariffe determinate in misura non inferiore a quelle che si determinano secondo i criteri dell'art. 117 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., anche l'accoglimento delle salme, dei cadaveri o di spoglie mortali nei casi in cui ciò costituisca un obbligo <sup>(19)</sup>).

<sup>(17)</sup> E lo stesso provvedimento in commento evidenzia differenti concezioni di "urgenza" ...

<sup>(18)</sup> Per altro, queste disposizioni non sono agevolmente riferibili alla conservazione del feretro, chiuso, in attesa di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria (salvo non fare riferimento, non senza forzature interpretative, all'art. 13, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

<sup>(19)</sup> In relazione a questi aspetti, merita di essere segnalato come il fatto che i comuni abbiano l'obbligo di disporre degli impianti di cui agli artt. 12 e/o 13 (e, se del caso, anche art. 15) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non determina, di per sé, la gratuità (dove "gratuità" significa assunzione degli oneri relativi a carico del bilancio comunale) dei relativi servizi, ma importa solo obbligatorietà. Infatti, l'obbligatorietà e l'onerosità (o, la gratuità) si collocano su piani del tutto distinti e tali da non poter essere sovrapponibili. Probabilmente, è su questo equivoco, sorto nel passato, quando la funzione cimiteriale comprendeva larghe fasce di attività a carico del bilancio comunale – oggi totalmente venute meno – che si può, *ex post*, motivare, o comprendere, come non manchino casi, spesso fin troppo frequenti, nei quali i comuni o non abbiano adempiuto agli obblighi loro propri, e non certo trasferibili a soggetti terzi in alcun caso (ipotesti esplicitamente esclusa, in particolare, in Lombardia alla luce dell'art. 4, comma 7 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif.), o vi adempiano in condizioni di gestione tali da risultare, di fatto, scadenti e non rispondenti alle esigenze delle famiglie in lutto.

<sup>(12)</sup> Cfr.: art. 620, comma 5 C.C.

<sup>(13)</sup> Legittimazione, sempre, preclusa alle autorità amministrative.

<sup>(14)</sup> Art. 77 C.C.

<sup>(15)</sup> Per approfondimenti sugli istituti di volontaria giurisdizione si può fare riferimento, tra i tanti e numerosi manuali, a: JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Giuffrè, Milano, 2004.

<sup>(16)</sup> Art. 100 C.P.C.